

Causa C-507/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

7 agosto 2023

Ricorrente in primo grado e in cassazione:

A

Resistente in primo grado e altra parte in cassazione:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Centro per la tutela dei diritti dei consumatori)

[OMISSIS]

Latvijas Republikas Senāts (Corte suprema della Repubblica di Lettonia)

ORDINANZA [OMISSIS]

Riga, 7 agosto 2023

Questa Sezione [OMISSIS] [composizione della Sezione]

[OMISSIS] ha esaminato la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel ricorso per cassazione presentato da A avverso la sentenza dell'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) del 20 maggio 2023, avente ad oggetto il risarcimento del danno immateriale, nell'ambito del contenzioso amministrativo avviato con atto introduttivo depositato da A, con il quale viene chiesta la cessazione e la declaratoria di illegittimità della condotta posta in essere dal Centro per la tutela dei diritti dei consumatori, consistente nell'uso e nella diffusione dei dati personali del ricorrente nella trama di un'opera narrativa [in formato audiovisivo] senza l'autorizzazione di quest'ultimo, nonché il risarcimento del danno immateriale.

Contesto

Fatti

1 Il [Latvijas Republikas] Senāts (Corte suprema) ha avviato un procedimento di cassazione nella causa tra il ricorrente in primo grado, A, giornalista ed esperto del settore automobilistico molto noto in Lettonia, e il Centro per la tutela dei diritti dei consumatori, avente ad oggetto il trattamento non autorizzato dei dati personali del ricorrente da parte del suddetto Centro a mezzo della diffusione di un filmato.

Il Centro per la tutela dei diritti dei consumatori ha condotto una campagna informativa nell'ambito della quale diffondeva su diversi siti Internet un filmato dal titolo «Pārbaudi – Pērc – Lietoto sociālais eksperiments» («Esperimento sociale “Prova – Compra – Usato”»). Il filmato veniva realizzato sotto forma di messaggio destinato ai consumatori e riguardava alcuni rischi notevoli cui potevano essere esposti all'atto dell'acquisto di un'automobile usata. Detto filmato esortava i consumatori a verificare l'identità e la reputazione dei venditori e ad essere prudenti, in quanto i commercianti disonesti possono impiegare metodi sleali, cercando di imitare esperti noti al pubblico, al fine di aumentare in tal modo, con l'inganno, la fiducia del consumatore nel venditore di uno specifico veicolo e indurlo ad effettuare l'acquisto di un veicolo non idoneo per ragioni tecniche o per altri motivi. Il protagonista dell'opera narrativa imitava la voce del ricorrente, parlava al telefono con il suo caratteristico stile e indossava un cappello simile a quello da lui usato in altre trasmissioni. Nell'opera narrativa figura un elenco dal titolo «Espressioni abituali di [A]», nonché una sequenza della trasmissione «TE!» [«QUI!»] in cui si vede e si sente parlare il ricorrente.

Il ricorrente, non condividendo il modo in cui il suo personaggio veniva utilizzato nel filmato, si opponeva alla realizzazione e diffusione di un'opera di tal genere. Nondimeno, quest'ultima veniva resa accessibile su diversi siti Internet ed è ancora disponibile online.

Il ricorrente chiedeva al Centro per la tutela dei diritti dei consumatori di bloccare l'accesso al video, di scusarsi pubblicamente per il pregiudizio arrecato alla sua reputazione, nonché di corrispondergli un risarcimento per tale danno immateriale. Il Centro non dava seguito a detta richiesta.

Il ricorrente presentava un ricorso mirante alla declaratoria di illegittimità della condotta posta in essere dal Centro per la tutela dei diritti dei consumatori e alla condanna di quest'ultimo alla richiesta di scuse e al pagamento di un risarcimento di EUR 2 000 a titolo di ristoro per il danno immateriale.

2 La Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando illegittima la condotta posta in essere dal Centro per la tutela dei diritti dei consumatori consistente nell'uso e nella diffusione dei dati personali del ricorrente senza il suo consenso, ordinandone la cessazione, nonché condannando il Centro a pagare il risarcimento

del danno immateriale causato al ricorrente per un importo pari a EUR 100, e a scusarsi pubblicamente.

Anche la Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), adita in appello, accoglieva in parte le domande, dichiarando illegittima la condotta posta in essere del Centro per la tutela dei diritti dei consumatori, consistente nell'uso e nella diffusione dei dati personali del ricorrente senza il suo consenso, ordinando la cessazione di tali attività nell'opera narrativa «Esperimento sociale “Prova – Compra – Usato”», nonché condannando il Centro a scusarsi pubblicamente con il ricorrente sui siti Internet sui quali era stata pubblicata detta opera. Le altre domande (riguardanti il risarcimento pecuniario del danno immateriale) venivano respinte.

Tale giudice constatava che la condotta posta in essere dal Centro per la tutela dei diritti dei consumatori era continuata dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e affermava che tale condotta era in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento. Per dati personali si intendono non solo le generalità complete del ricorrente, bensì anche il personaggio che egli rappresenta, per la cui imitazione viene utilizzata nel caso specifico, inter alia, la sua immagine, tratta dal programma «TE!», e viene posta l'attenzione direttamente sulla sua attività professionale nel settore automobilistico[.] L'inserimento di dati personali in un'opera narrativa, il renderli pubblici e conservarli in modo da consentirne l'accesso ad altre persone costituiscono un trattamento di dati personali. L'opera narrativa veniva realizzata nell'ambito dell'esecuzione di compiti di un'autorità pubblica e mirava a conseguire l'obiettivo legittimo e socialmente necessario consistente nell'accrescere il livello di consapevolezza dei consumatori, in modo da consentire loro di prendere una decisione economica relativa all'acquisto di un'automobile usata, che fosse fondata su informazioni accurate. Tuttavia, detto obiettivo avrebbe potuto essere conseguito anche senza l'uso dei dati personali del ricorrente: con una differente modalità di rivolgersi al pubblico, con un diverso contenuto narrativo oppure con un'altra persona in un'opera simile.

Nell'esaminare l'opportunità di una condanna al risarcimento per la lesione del diritto del ricorrente, l'[Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) rilevava che la violazione commessa dal Centro per la tutela dei diritti dei consumatori non era grave, constatando che l'utilizzazione del personaggio del ricorrente nell'opera narrativa non era volto a diffamarlo, né a pregiudicare la sua reputazione. Dal punto di vista di uno spettatore esterno, obiettivo e ragionevolmente attento, l'opera narrativa non sarebbe tale da ingenerare l'impressione che il ricorrente sia un truffatore o una persona disonesta. Il ricorrente avrebbe subito un danno immateriale in quanto il Centro avrebbe trattato e reso pubblici i suoi dati personali senza tenere conto della sua opposizione, né porre rimedio alla lesione a seguito di una sua richiesta. Il Centro

avrebbe commesso la violazione in ragione di un'erronea interpretazione della normativa; peraltro, detta interpretazione sarebbe stata complessa. Il giudice teneva altresì conto del fatto che la creazione e la pubblicazione di tale opera narrativa senza l'autorizzazione della persona sarebbero state legittime a condizione che detta realizzazione venisse effettuata a scopi giornalistici, che un'opera di tal genere fosse la più appropriata per il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi e che non venissero utilizzati dati sensibili del ricorrente. Pertanto, il giudice ha dichiarato che l'accessibilità dell'opera narrativa su Internet non producesse, di per sé, un effetto diffamatorio a danno del ricorrente.

In ragione della mancata cessazione della condotta da parte del Centro pur a seguito dell'opposizione motivata del ricorrente, l'[Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) considerava insufficiente la mera riparazione del danno immateriale mediante il ripristino della situazione precedente al verificarsi del danno, prevista dall'articolo 14 della Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums (legge sulla responsabilità patrimoniale delle pubbliche amministrazioni). Pertanto, il giudice condannava il Centro a scusarsi pubblicamente con il ricorrente sui siti Internet sui quali aveva pubblicato l'opera narrativa. Dato che tale opera non avrebbe diffamato il ricorrente o pregiudicato la sua reputazione, né sarebbero stati utilizzati i suoi dati sensibili, il giudice non reputava necessaria l'attribuzione di un risarcimento pecuniario.

3 Il ricorrente presentava ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'[Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) nella parte in cui essa respingeva la domanda di risarcimento del danno immateriale. Il ricorso è motivato come segue ai fini della cassazione di detta sentenza:

3.1 La [Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) sarebbe incorsa in errore nell'accertare se il ricorrente avesse subito un danno, per aver erroneamente interpretato le nozioni di diffamazione e di pregiudizio alla reputazione e per aver ingiustificatamente omissso di esaminare varie circostanze indicate dal ricorrente in merito alla diffamazione subita e al pregiudizio alla reputazione (inclusa la ripubblicazione di un'opera narrativa realizzata in modo tale da screditare il ricorrente, agli occhi degli spettatori, nella sua qualità di esperto riconosciuto di automobili). Il giudice avrebbe dovuto valutare la reazione dello spettatore medio, che non è, di norma, il più attento, rispetto all'opera narrativa e al personaggio del ricorrente in essa rappresentato e non avrebbe tenuto conto del fatto che la pubblicazione dell'opera narrativa ha avuto luogo a dispetto della perentoria opposizione del ricorrente, fondata su obiezioni motivate contro la sceneggiatura di detta opera.

Non avendo assicurato la tutela giudiziaria in un caso di diffamazione, il giudice ha violato gli articoli 95 (tutela contro la diffamazione) e 96 (rispetto della vita privata) della Costituzione della Repubblica di Lettonia.

3.2 In sostanza, il giudice ha sostenuto che la popolarità del ricorrente e il fatto che l'utilizzazione del suo personaggio fosse appropriato ai fini della creazione

dell'opera narrativa costituiscono un motivo di giustificazione dell'interferenza con il diritto alla vita privata del ricorrente, nonché con il suo diritto di autodeterminazione rispetto al trattamento dei propri dati.

3.3 La complessità dell'interpretazione delle norme non può essere invocata per giustificare la condotta arbitraria dell'autorità consistente in un atto intenzionale contrario alla volontà, chiaramente espressa, del ricorrente.

3.4 Il risarcimento stabilito dal giudice (la richiesta di scuse sui siti Internet sui quali il Centro per la tutela dei diritti dei consumatori aveva pubblicato l'opera narrativa) non è equo. In uno Stato democratico di diritto, il risarcimento del danno non può essere ridotto in misura eccessiva. L'obbligo di scusarsi pubblicamente è un comportamento etico e di semplice ed elementare cortesia. A titolo di raffronto, l'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie fino a EUR 20 000 000 o, nel caso di una società, un importo equivalente fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

3.5 Il giudice non ha preso in considerazione né ha addirittura esaminato l'articolo 82 del regolamento generale sulla protezione dei dati [OMISSIS] [citazione dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati].

Fondamenti giuridici

Normativa applicabile

Diritto dell'Unione europea

4 Articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; articolo 1, paragrafo 2, articolo 82, e considerando 75, 85 e 146 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Diritto lettone

5 Articolo 92, terza frase, della Costituzione della Repubblica di Lettonia:

«In caso di interferenza ingiustificata con qualsiasi diritto di una persona, quest'ultima ha diritto a un adeguato risarcimento».

Articolo 14 della legge sulla responsabilità patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, intitolato «Imposizione dell'obbligo [di risarcimento] del danno immateriale»:

«1. L'obbligo di risarcire il danno immateriale viene imposto in funzione dell'importanza dei diritti e degli interessi giuridicamente protetti rispetto ai quali si è verificata l'interferenza e della gravità di quest'ultima, alla luce del fondamento e dei motivi di fatto e di diritto alla base dell'atto dell'autorità, del

comportamento e della corresponsabilità della vittima, nonché delle altre circostanze rilevanti per lo specifico caso.

2. La riparazione del danno immateriale ha luogo attraverso il ripristino della situazione anteriore alla causazione del danno o, qualora detta opzione sia impossibile in tutto o in parte oppure sia inappropriata, mediante una richiesta di scuse o il pagamento di un risarcimento adeguato.

3. Ove l'autorità o il giudice, dopo aver valutato le circostanze dello specifico caso, ritenga che l'interferenza con i diritti o gli interessi giuridicamente protetti dell'individuo non sia grave, una richiesta scritta di scuse oppure delle scuse pubbliche possono costituire l'unico risarcimento o un risarcimento aggiuntivo del danno immateriale.

4. Il risarcimento del danno immateriale può raggiungere l'importo massimo di EUR 7 000. In caso di gravità del danno, il risarcimento può essere fissato fino a un massimo di EUR 10 000; tuttavia, in caso di danni alla vita o alla salute particolarmente gravi, la soglia massima dell'importo del risarcimento è pari a EUR 30 000».

Motivi di dubbio in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione europea

6 La [Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha affermato la sussistenza della violazione del diritto del ricorrente e, a tal riguardo, la sentenza ha acquisito efficacia di giudicato; tuttavia, il ricorrente contesta sia la valutazione dell'interferenza con il suo diritto e del danno che ne è derivato, sia la misura del risarcimento successivamente stabilito. Nel presente grado di giudizio va dunque accertato se tale giudice abbia correttamente valutato la gravità dell'interferenza con i diritti del ricorrente imputabile al Centro per la tutela dei diritti dei consumatori, l'esistenza del danno da essa causato, nonché l'adeguatezza del risarcimento stabilito dal giudice.

7 L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati dispone che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione di detto regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che, poiché il regolamento generale sulla protezione dei dati non opera alcun rinvio al diritto degli Stati membri per quanto riguarda il significato e la portata dei termini di cui all'articolo 82 di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda le nozioni di «danno materiale o immateriale» e di «risarcimento del danno subito», tali termini devono essere considerati, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, come nozioni autonome del diritto dell'Unione, che devono essere interpretate in modo uniforme in tutti gli Stati membri (*sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Post, C-300/21, EU:C:2023:370, punto 30*). Ne consegue che, ai fini dell'interpretazione di tali nozioni, non è applicabile il diritto lettone, bensì

soltanto le disposizioni del regolamento, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Come si evince dalla sentenza dell'[Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), detto giudice ha basato le proprie conclusioni relative al risarcimento del danno esclusivamente sulla normativa e sulla giurisprudenza lettone, il che non è conforme all'articolo 82 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Inoltre, la sentenza di tale giudice affronta diversi aspetti per i quali è pertinente l'interpretazione dell'articolo 82 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Dalle informazioni presenti nel registro della Corte di giustizia dell'Unione europea risulta che gli organi giurisdizionali degli Stati membri hanno già sottoposto alla Corte diverse questioni di interpretazione di detto articolo, le cui decisioni potrebbero essere rilevanti anche nella fattispecie in esame (*cause C-340/21, C-667/21, C-687/21, C-741/21, C-182/22, C-456/22, C-590/22 e C-65/23*). Tuttavia, le cause sono ancora pendenti, con la conseguenza che questa Sezione ritiene necessario sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale.

8 Uno degli aspetti importanti nell'esame del caso dinanzi alla [Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) è consistito nello stabilire se l'imposizione dell'obbligo di risarcimento discenda dalla violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, segnatamente ad una violazione dei dati, oppure se, al contrario, debba essere dimostrato anche il danno causato da tale violazione. La Corte di giustizia dell'Unione europea si è già pronunciata al riguardo.

L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati prevede il diritto al risarcimento dei danni materiali o immateriali subiti a causa di una violazione di detto regolamento. Secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento, ma il *danno* causato dalla violazione deve essere dimostrato (*punti 32 e 42 della sentenza nella causa Österreichische Post*).

Dalla sentenza della [Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) emerge che, in sostanza, tale giudice ha esaminato l'obbligo del risarcimento in relazione alla mera violazione del regolamento commessa dall'autorità, non avendo ravvisato alcun effetto diffamatorio a danno del ricorrente né un pregiudizio alla sua reputazione. Ciò non è conforme a quanto disposto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento. Non avendo detto giudice ravvisato alcun danno causato al ricorrente dalla violazione del regolamento, la richiesta di risarcimento avrebbe dovuto essere respinta.

Tuttavia, prima di pervenire a qualsiasi altra conclusione, è necessario verificare se il suddetto giudice abbia commesso un errore nella valutazione dell'esistenza del danno.

9 A tal proposito, occorre acclarare se anche una mera violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, segnatamente una violazione dei dati, possa nondimeno costituire, allo stesso tempo, un danno alla persona.

Ai sensi del considerando 146 del regolamento generale sulla protezione dei dati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al regolamento. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. La Corte di giustizia dell'Unione europea, facendo riferimento anche al suddetto considerando, ha ribadito un'interpretazione del concetto di danno conforme agli obiettivi del regolamento, che consistono, in particolare, nell'assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione e nell'assicurare un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a protezione delle libertà e dei diritti fondamentali di tali persone con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione (*punti da 46 a 48 della sentenza nella causa Österreichische Post*). Inoltre, ai fini dell'articolo 82 del summenzionato regolamento, la nozione di «danno», inclusa quella di «danno immateriale», deve ricevere una definizione autonoma e uniforme, propria del diritto dell'Unione (*punto 44 della sentenza nella causa Österreichische Post*).

Nell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il diritto alla protezione dei dati è formulato come un diritto soggettivo autonomo inerente alla persona nel senso che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati dispone inoltre che il regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali, con la conseguenza che il diritto alla protezione dei dati personali viene annoverato tra i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo.

Si pone quindi la questione volta a stabilire se l'interferenza con tale diritto soggettivo costituisca, di per sé, un danno alla persona. Altrimenti detto, ci si chiede se, qualora l'interferenza con altri diritti garantiti a un individuo (come il diritto alla vita privata, il diritto alla proprietà, etc.) venga considerata un danno, possa ritenersi che la mera violazione del suddetto diritto alla protezione dei dati costituisca – o, almeno in determinate circostanze, possa costituire – un danno causato a tale persona.

Ciò implica, a sua volta, l'ulteriore questione del rapporto intercorrente tra una violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, segnatamente una

violazione dei dati, e una lesione del diritto alla protezione dei dati quale diritto soggettivo. Il trattamento dei dati è un'attività svolta attraverso l'uso di dati personali che, in linea di principio, sono protetti. Pertanto, laddove il trattamento dei dati sia illecito, può presumersi che con tale trattamento si verifichi un'interferenza ingiustificata con il diritto soggettivo alla protezione dei dati dell'individuo, proprio perché tali dati non sarebbero stati protetti da un trattamento illecito.

Ad esempio, nel caso di specie, potrebbe essere opportuno esaminare se la diffusione di dati personali in un'opera narrativa avente carattere informativo, realizzata contro l'espressa opposizione dell'interessato, causi di per sé un danno, in quanto essa comporta un'interferenza con il diritto dell'individuo alla protezione dei dati (costituendo quindi un danno *per se*, pur non essendo stata accertata una violazione della sua vita privata, un effetto diffamatorio o un pregiudizio alla sua reputazione).

Occorre altresì rammentare che il considerando 75 del regolamento generale sulla protezione dei dati menziona tipi specifici di danno, il che consentirebbe di ipotizzare che una mera violazione del regolamento, pur costituendo una violazione del diritto di un individuo alla protezione dei dati, potrebbe non essere considerata un danno ai sensi di tale regolamento; altrimenti detto, una mera violazione del regolamento non sarebbe considerata, di norma, un'interferenza con i «diritti e le libertà delle persone fisiche» di cui a detto considerando, né un danno. Il considerando è così formulato: «I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati». Alcuni tipi di danno ivi menzionati potrebbero essere considerati quali mere violazioni dei dati, senza implicare la lesione di altri diritti e libertà (come, ad esempio, nel caso in cui l'interessato venga privato del diritto di controllare i propri dati personali); dalla formulazione complessiva del suddetto considerando sembra invece emergere che, nell'ipotesi più comune, la violazione

dei dati non causerà, di per sé, alcun danno, ma che, in una certa misura, tale violazione è qualitativamente distinta dal danno.

D'altra parte, nel considerando 85 del regolamento viene precisato quanto segue: «Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata». I possibili tipi di danno ivi menzionati sono sia quelli che, in sostanza, costituiscono, di per sé, una violazione dei dati (la perdita di controllo sui dati personali) sia quelli che sono correlati all'interferenza con altri diritti e libertà (ad esempio, il pregiudizio alla reputazione).

Di conseguenza, ciò alimenta i dubbi sul nesso esistente tra la violazione delle disposizioni del regolamento quale violazione dei dati, da un lato, e il «danno» di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento, dall'altro.

10 Nel prosieguo, deve essere esaminato il nesso intercorrente tra il danno e un risarcimento commisurato a detto danno.

Nell'interpretare la nozione di danno conformemente all'obiettivo del regolamento, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che non è ammissibile subordinare il risarcimento di un danno immateriale a una certa soglia di gravità, poiché la graduazione di una siffatta soglia, da cui dipenderebbe la possibilità o meno di ottenere detto risarcimento, potrebbe variare in funzione della valutazione dei giudici aditi e quindi nuocere alla coerenza del regime istituito (*punto 49 della sentenza nella causa Österreichische Post*).

Quanto all'imposizione dell'obbligo di risarcimento, segnatamente al risarcimento pecuniario, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento dovuto in tale ambito, fatto salvo il rispetto dei suddetti principi di equivalenza e di effettività (*ibidem*, punti 53 e 54).

È stato inoltre affermato che un risarcimento pecuniario fondato sull'articolo 82 del regolamento generale sulla protezione dei dati deve essere considerato «pieno ed effettivo» se consente di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, senza che sia necessario, ai fini di una siffatta compensazione integrale, imporre il versamento di un risarcimento punitivo (*ibidem*, punto 58).

In tal modo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già fissato, in linea generale, i requisiti per la determinazione del risarcimento. Tuttavia, restano ancora da chiarire alcune questioni.

11 La [Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha ritenuto che, nel caso di specie, le scuse pubbliche al ricorrente costituiscano un sufficiente risarcimento del danno immateriale. Inoltre, detta forma di risarcimento, specie nel caso di interferenza non grave con il diritto dell'individuo, è espressamente contemplata dal diritto lettone (in particolare dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3, della legge sulla responsabilità patrimoniale delle pubbliche amministrazioni), ed è prevista anche in caso di impossibilità della *restitutio in integrum*.

Pertanto, ove la forma e l'entità del risarcimento dovessero essere determinate in base al diritto lettone, a seconda della valutazione effettuata dall'autorità resistente o dal giudice, la richiesta di scuse potrebbe essere considerata un risarcimento sufficiente, anche nei casi di impossibilità della *restitutio in integrum*.

Dato che, nella fattispecie in esame, la questione relativa all'esistenza e alla rilevanza del danno rimane aperta e il chiarimento di detta questione dipende dall'interpretazione della nozione di danno, potrebbe essere importante, nel caso di specie, chiarire se la condanna alla richiesta di scuse, quale unica forma di risarcimento, sia conforme all'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, interpretato conformemente ai suoi obiettivi e al principio del pieno risarcimento.

12 Nello stabilire la forma e l'entità del risarcimento, l'[Administratīvā] apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha tenuto conto, inter alia, degli obiettivi e della motivazione della condotta dell'autorità. In particolare, nelle proprie osservazioni, detto giudice ha preso in considerazione, oltre alla complessità dell'applicazione della normativa nel caso di specie, anche il fatto che, al momento della creazione e diffusione dell'opera narrativa pur in assenza del consenso del ricorrente, l'autorità stava eseguendo un compito di interesse pubblico, che l'uso dei dati personali del ricorrente era adeguato a tale scopo e che l'intento dell'autorità non era quello di diffamare il ricorrente o arrecare un pregiudizio alla sua reputazione.

Ciò solleva la questione se, nell'imporre l'obbligo di risarcimento del danno, possa tenersi conto di tali osservazioni, che forniscono, in sostanza, indizi della condotta dell'autore della violazione dei dati e della sua motivazione.

Come si è esposto supra, l'articolo 82 del regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce il principio del pieno risarcimento. Pertanto, qualora un giudice dichiari che, in considerazione dei motivi alla base della condotta dell'autore della violazione, il risarcimento dev'essere determinato in misura inferiore a quello che sarebbe, in linea generale, proporzionale al danno subito, l'importo di tale risarcimento non sarebbe più proporzionato all'entità del danno stesso. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'importo del risarcimento non deve avere un carattere punitivo, proprio in virtù del fatto che ciò non è necessario per ottenere un pieno ed effettivo risarcimento del danno subito (*punto 58 della sentenza Österreichische Post*). Si pone la questione volta a stabilire se

considerazioni analoghe non siano pertinenti anche nel caso in esame, segnatamente se, nel tener conto dei motivi della condotta dell'autore della violazione, non si alteri il rapporto proporzionale tra il danno e il corrispondente risarcimento con una conseguente distorsione del meccanismo del pieno ed effettivo risarcimento.

13 In conclusione, questa Sezione nutre dubbi in merito all'interpretazione delle disposizioni di diritto dell'Unione. Pertanto, occorre sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

[OMISSIS] [considerazioni di ordine processuale]

Dispositivo

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [OMISSIS] [riferimento alle norme procedurali nazionali], questa Sezione

decide

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se l'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che il trattamento illecito dei dati personali, nella misura in cui viola detto regolamento, può costituire di per sé un'interferenza ingiustificata con il diritto soggettivo di un individuo alla protezione dei propri dati e causargli un danno;
- 2) se l'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che, nell'impossibilità di ripristinare la situazione precedente al verificarsi del danno, consente di condannare alla richiesta di scuse quale unica forma di risarcimento del danno immateriale;
- 3) se l'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che consente che circostanze indicative della condotta di colui che tratta i dati e della sua motivazione (ad esempio, la necessità di eseguire un compito di interesse pubblico, l'assenza dell'intento di arrecare danno alla persona oppure le difficoltà nella comprensione del contesto normativo) giustifichino la determinazione in misura inferiore del risarcimento del danno menzionato;

di sospendere il procedimento fino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente ordinanza non è impugnabile.

[OMISSIS]

[firme]